NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE CHE INTEGRANO E MODIFICANO DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO

Art. 1

Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico

Fermo restando quanto disposto dalle leggi provinciali emanate ai sensi del comma 16 dell'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia, per le concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico in scadenza entro il 31 dicembre 2008, il termine di cinque anni per la presentazione della relativa istanza previsto dal comma 6 del medesimo articolo 1-bis e' ridotto a quattro anni.

Versione in vigore dal 13 giugno 2003, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige che integrano e modificano disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico
Estremi	Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-118-2003/art-1-disposizioni-in-materia-di-concessioni-di-grandi-derivazioni-a-scopo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it